

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
rilascia: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data 09/03/2026	Il Responsabile dell'Area Finanziaria F.to Armanaschi dott. Renato

Il Responsabile dell'Area
F.to Armanaschi dott. Renato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:	
Data 09/03/2026	Il Responsabile dell'Area Finanziaria F.to Armanaschi dott. Renato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione, esecutiva dal giorno 09 marzo 2026, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.	
Data 12 marzo 2026	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Daniela Lorenzi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 12 marzo 2026

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Lorenzi Daniela)



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

COPIA

N. REGISTRO GENERALE 55
IN DATA 09.03.2026

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non dirigente del comparto. Funzioni Locali 2022-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 27 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 27 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 118 in data 14 febbraio 2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per il per il triennio 2025-2026-2027;

Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;

Richiamato altresì l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

Premesso che in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Rilevato che, come previsto dall'art. 2, comma 3, di tale accordo, gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

Visti gli articoli n. 56 e 57 del medesimo C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari, le relative decorrenze e ne disciplinano i relativi effetti;

Rilevato che gli incrementi stipendiali di cui all'art. 56 del CCNL devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023 (IVC 2022);

Considerato che l'importo dell'IVC 2025, prevista dall'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e corrisposta al personale interessato a decorrere dal 1° aprile 2025, è stato calcolato provvisoriamente sulla base degli stipendi previsti dal CCNL 2019-2021 e che, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'apposita sezione presente sul proprio sito internet istituzionale, i rispettivi importi devono essere rideterminati all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi;

Considerato altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2026 (1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL 2022-2024), quota parte dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004 viene conglobata nello stipendio tabellare, come previsto dall'art. 60 del CCNL 23/02/2026, nelle misure indicate nella tabella C, colonna 2 e colonna 3, dello stesso CCNL;

Preso atto che, con la stessa decorrenza 1° gennaio 2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 sarà definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento, senza generare alcun effetto sul limite al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato altresì che, per effetto del conglobamento di cui sopra, a decorrere dalla medesima data, gli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure di cui alla tabella B, colonna 2, del CCNL e gli importi mensili della indennità di comparto, con finanziamento a carico del Fondo risorse decentrate, sono rideterminati come indicato nella tabella C, colonna 4, del CCNL;

Considerato che, a seguito di tale incremento stipendiale, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'IVC 2025 di cui all'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), deve essere ulteriormente ricalcolata;

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- ✓ gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024 e 2025, nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2026, al netto dell'IVC 2022 già corrisposta, oltre alla differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a febbraio 2026, per effetto del ricalcolo della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL 2022-2024;
- ✓ i nuovi stipendi tabellari a partire dal mese di marzo 2026, calcolati sulla base degli adeguamenti dall'1/01/2026 (tabella B, colonna 2, CCNL 23/02/2026), oltre all'IVC 2025 ricalcolata, sempre dall'1/01/2026, sui tali nuovi stipendi tabellari;

Dato atto dei propri pareri:

- ✓ di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - ✓ di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;
- espressi ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dagli articoli 7.4 e 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamato il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **di impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024 e 2025, nonché della differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a dicembre 2025, come risulta

dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) **di dare atto** che:
- ✓ gli arretrati di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata (Agenzia delle Entrate, risposta n. 243 del 13/04/2021);
 - ✓ l'IVC 2025 ex 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), per effetto del ricalcolo della stessa dal 1° gennaio 2026 sui nuovi stipendi tabellari con parte dell'indennità di comparto conglobata, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2022-2024;
- 3) **di impegnare** la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali e della differenza dell'IVC 2025, di cui al precedente punto 2, relativi al periodo gennaio-febbraio 2026, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) **di imputare** la spesa di cui ai punti precedenti sui vari capitoli di bilancio degli anni 2026- 2027-2028 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;
- 5) **di dare atto che**, come previsto dall'art. 57 del CCNL 23/02/2026:
- ✓ salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 56 dello stesso CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
 - ✓ i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 56 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL;
 - ✓ agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - ✓ sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;
- 6) **di dare atto** altresì che:
- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 e s.m.i., la spesa di personale di cui al punto 1), riferita alla corresponsione degli arretrati 2024-2025, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
 - ✓ ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2022-2024, sia per gli arretrati che per gli adeguamenti "a regime", è esclusa dal relativo calcolo;
- 7) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.